



Il Direttore Generale

VISTA la Legge 21 dicembre 1978 n. 845 recante “Legge quadro in materia di formazione professionale” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legge n. 148 del 20 maggio 1993 convertito con modificazioni nella Legge n.236 del 17/07/1993 recante “interventi urgenti a sostegno dell’occupazione;

VISTO il Decreto Legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15/3/97 n. 59;

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.;

VISTO il R.D. n.2440 del 18/11/1923, concernente l’Amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. n.827 del 23/5/1924, e s.m.i.;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla GUE del 20.12.2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) 1304/2013 del 17/12/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del 5 luglio 2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE - EURATOM) N. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 288/2014 del 25/02/2014 della Commissione (GUUE L 87 del 22 marzo 2014), recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea;

VISTO il Regolamento (UE) n. 215/2014 della Commissione del 07/03/2014, che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;

VISTO il Regolamento delegato (UE) N. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/207 della Commissione del 20 gennaio 2015 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di informazioni relative a un grande progetto, il

piano d'azione comune, le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, la dichiarazione di affidabilità di gestione, la strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo annuale nonché la metodologia di esecuzione dell'analisi costi-benefici e, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo di cooperazione territoriale europea;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2015/1970 della Commissione dell'8 luglio 2015 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità relative al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo, al Fondo di coesione e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1974 della Commissione dell'8 luglio 2015 che stabilisce la frequenza e il formato della segnalazione di irregolarità riguardanti il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, a norma del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2015/2195 della Commissione, del 9 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2016/568 della Commissione, del 29 gennaio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle condizioni e procedure per determinare se gli importi non recuperabili debbano essere rimborsati dagli Stati membri per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

VISTO l'Accordo di Partenariato con cui è definita la strategia di impiego dei fondi strutturali europei per il periodo 2014-2020 e che individua il Programma Operativo Nazionale “Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione”, adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea a chiusura del negoziato formale con la decisione CCI 2014IT16M8PA001;

VISTO Programma Operativo Nazionale PON SPAO “*Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione*” approvato con Decisione esecutiva della Commissione Europea C (2014) n. 10100 del 17 dicembre 2014 a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

VISTE le conclusioni del quadro finanziario pluriennale dell'8 febbraio 2013, con le quali il Consiglio europeo ha deciso di creare un'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per il periodo 2014-2020 al fine di sostenere le misure esposte nel pacchetto sull'occupazione giovanile proposte dalla Commissione il 5 dicembre 2012 e, in particolare, per sostenere la garanzia per i giovani;

CONSIDERATA la Raccomandazione del 22/4/2013 del Consiglio Europeo sull'istituzione di una Garanzia per i Giovani;

VISTO il “Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani” che definisce le azioni comuni da intraprendere sul territorio italiano;

VISTO Programma Operativo Nazionale Occupazione Giovani (2014IT05M9OP001) approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2014) n. 4969 dell'11/07/2014 a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

VISTO l'articolo 5 della Legge 183/87 con la quale è stato istituito il Fondo di Rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;

VISTO il DPR n. 568/88 e s.m.i. che regola l'organizzazione e le procedure amministrative del citato Fondo di Rotazione e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Circolare n. 2 del 2/02/2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.117 del 22 maggio 2009, relativa a “Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007-2013 nell'ambito dei Programmi Operativi Nazionali (P.O.N)”;

VISTA la Circolare n. 40 del 7/12/2010 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, “Costi ammissibili per enti in house” pubblicata in Gazzetta Ufficiale N. 11 del 15 Gennaio 2011;

VISTO il DPCM n. 121 del 14 febbraio 2014, pubblicato in GU n.196 del 25 agosto 2014 ed in particolare l'art. 9 relativo alla Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione;

VISTO il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150 recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive ai sensi dell'articolo 1 comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183” - pubblicato in G.U. n. 221 del 23/09/2015 - ed in particolare gli artt. 4-9 relativi alla costituzione e alla disciplina dell'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro;

VISTO l'articolo 9 del D. Lgs. n. 150/2015 e dell'art. 9 comma 2 del DPCM del 13 Aprile 2016, che stabilisce che l'Anpal subentra, dal momento del passaggio della

titolarità della gestione del Programma Operativo, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione;

VISTO il D.P.R. del 18 maggio 2016, registrato alla Corte dei Conti il 15 giugno 2016 con prot. n. 2571, con il quale il Dott. Salvatore PIRRONE, nato a Catania il 1 ottobre 1969, è stato nominato direttore generale dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

VISTO l'art. 30 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che prevede che il Ministro del Lavoro si avvale di Italia Lavoro per la promozione e la gestione di azioni nel campo delle politiche del lavoro e dell'assistenza tecnica ai servizi per l'impiego, assegnando direttamente alla Società, con provvedimento amministrativo, funzioni, servizi, e risorse relative alle predette attività;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2007, che stabilisce che il Ministero del Lavoro esercita in via esclusiva la vigilanza su Italia Lavoro alla quale impartisce indirizzi di carattere generale ed indica le attività da svolgere ai fini del controllo “analogo” della Società medesima, da parte del Ministero del Lavoro;

VISTA la Convenzione Quadro sottoscritta in data 20 dicembre 2007, ai sensi dell'art. 7-terdecies, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito nella legge 31 marzo 2005, n. 43, tra Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, rappresentato dai Direttori Generali in carica e Italia Lavoro rappresentata dall'Amministratore Delegato, con la quale le parti convengono termini e modalità di interazione rispetto ai compiti e alle risorse assegnati a Italia Lavoro;

VISTO il Decreto del 25 febbraio 2008, n. 1094, registrato alla Corte dei Conti in data 7 aprile 2008, reg. 1 foglio 370, con cui si approva la Convenzione Quadro del 20 dicembre 2007, di cui al capoverso precedente;

VISTO il Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 1430 del 17 marzo 2008, che, come previsto dall'art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al precedente capoverso, individua gli atti di gestione ordinaria e straordinaria di Italia Lavoro e delle sue eventuali controllate che devono formare oggetto di preventiva approvazione Ministeriale;

VISTO il parere positivo della Commissione Europea n. 07048 del 5 maggio 2008 sugli affidamenti diretti a Italia Lavoro configurata come organismo in house del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali;

VISTA la nota n. 16405/2011 del 28/11/2011 inviata da Italia Lavoro relativa all'utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) e alla firma ai sensi del d.lgs. n.82/2005 e la relativa autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota prot. n. 40/0010879 del 29/11/2011 e n. 4715 del 5/2/2013;

VISTO il Decreto Legislativo n. 150 del 2015, istitutivo dell'ANPAL - Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro – che al comma 13 dell'art. 4 prevede che ANPAL subentri nella titolarità delle azioni di Italia Lavoro S.p.A. e che il presidente ne diventi amministratore unico, con contestuale decadenza del consiglio di amministrazione di Italia Lavoro S.p.a.

VISTO lo statuto dell'ANPAL, adottato con DPR 26 maggio 2016 n. 108, il quale all'art. 7 prevede che, in attuazione a quanto previsto dall'art. 4, comma 13, del decreto istitutivo ed in coerenza con le previsioni dell'articolo 2 del medesimo decreto, ANPAL determini gli obiettivi annuali di Italia Lavoro e le modalità di verifica del raggiungimento dei risultati e che con le medesime modalità possa emanare specifici atti di indirizzo e direttiva nei confronti di Italia Lavoro S.p.A.;

VISTA la Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio per il 2017) che all'Art. 1, comma 595, della dispone il cambio di denominazione di Italia Lavoro in ANPAL Servizi S.p.A.;

VISTO il Regolamento (UE) N. 651/2014 del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria);

VISTI gli articoli 112, 125 comma 4 lettera e) e gli effetti dell'art.84 del Regolamento Comunitario (UE) n. 1303/2013 che prevedono la liquidazione annuale dei conti;

VISTO il D.D. 68/II/2015 del 18/03/2015 con il quale è stato approvato, tra gli altri, il progetto “ACT- Azioni di sostegno per l’attuazione sul territorio delle politiche del lavoro” trasmesso da Italia Lavoro SpA con nota prot. 5495 del 13/03/2015;

VISTI i Piani di attività 2015-2016 del suddetto progetto “ACT- Azioni di sostegno per l’attuazione sul territorio delle politiche del lavoro” trasmesso a seguito della emanazione del summenzionato Decreto n. 68/II/2015 del 18/03/2015 con nota prot. n. 6599/2015 del 02/04/2015;

CONSIDERATA la nota prot. n. 7406 del 16/05/2016 della Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione, con cui si richiedeva la variazione del piano di attività 2015-2016 del progetto *“ACT - Azioni di sostegno per l’attuazione sul territorio delle politiche del lavoro”*;

CONSIDERATO il piano di attività trasmesso da Italia Lavoro con nota prot. n. 5341/2016 del 27/07/2016 a seguito della suddetta nota prot. n. 7406 del 16/05/2016;

CONSIDERATA la nota prot. n. 12224 del 09/08/2016 con cui si approvava il summenzionato piano di attività trasmesso da Italia Lavoro con nota prot. n. 5341/2016 del 27/07/2016;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 376 del 21.11.2016, con il quale è stato disimpegnato dal PA 2015 del Progetto *“ACT - Azioni di sostegno per l’attuazione sul territorio delle politiche del lavoro”* del PON SPAO l’importo pari a € 2.318.878,02 – corrispondente all’80% delle spese sostenute da Anpal Servizi SpA, già Italia Lavoro SpA, al 31.12.2015 – quale prosecuzione delle attività e degli obiettivi del PON Governance e Azioni di sistema Ob. 1 Asse B PA 2014 del Progetto *“2014 - Governance regionale e sviluppo dei servizi per il lavoro”*;

CONSIDERATO il piano di attività del progetto *“ACT - Azioni di sostegno per l’attuazione sul territorio delle politiche del lavoro”* e la relativa proposta di proroga temporale al 31/03/2017, presentata da Italia Lavoro, con nota prot. 7762/2016 del 06/12/2016;

CONSIDERATA la nota prot. n. 18811 del 16/12/2016 con cui si approvava la suddetta proposta di integrazione attività e budget trasmesso da Italia Lavoro con nota prot. 7761/2016 del 06/12/2016;

VISTO il Piano Attività relativo alla proposta di proroga temporale al 31 luglio 2017 per quanto concerne il Progetto *“ACT - Azioni di sostegno per l’attuazione sul territorio delle politiche del lavoro”*, che prevede altresì una integrazione al contributo concesso per il periodo 01/04/2017 - 31/07/2017, presentato da ANPAL SERVIZI con nota prot. n. 2429/2017 del 09/03/2017;

CONSIDERATO che Anpal Servizi SpA si impegna ad apportare tutte le variazioni al piano di attività presentato che si rendessero necessarie, sulla base delle indicazioni dell’Anpal, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di spesa e ad assicurare la coerenza delle attività svolte ai fini del perseguimento degli Obiettivi del PON e delle priorità dell’Anpal;

VERIFICATA la disponibilità sull' Asse 1 Occupazione del Programma Operativo Nazionale "Sistemi di politiche attive per l'occupazione";

VISTO l'art. 4, comma 3, del D. Lgs. n. 150 del 2015, secondo cui l'ANPAL è sottoposta al controllo della Corte dei Conti ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.

DECRETA

ARTICOLO 1 - Approvazione piano attività, proroga temporale e rimodulazione budget

È approvato il Piano Attività e la relativa proposta di proroga temporale al 31 luglio 2017 per quanto concerne il Progetto "*ACT - Azioni di sostegno per l'attuazione sul territorio delle politiche del lavoro*", presentato da ANPAL SERVIZI con nota prot. n. 2429/2017 del 09/03/2017.

Si approva l'integrazione economica per il periodo dal 01/04/2017 al 31/07/2017, per un importo pari di € 1.993.627,52 a valere sul PON SPAO e di € 68.120,66 a valere sul programma Your First Eures Job, presentato da ANPAL SERVIZI con nota prot. n. 2429/2017 del 09/03/2017, per un importo complessivo pari ad € 357.450,62;

Pertanto, il contributo complessivo concesso ad Anpal Servizi SpA, per la realizzazione del PA 2015-2016 è pari a € 10.095.787,50 (diecimilioninovantacinquemilasettecentottantasette/50) a valere sulle risorse del Programma Operativo Nazionale PON SPAO "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione", Asse 1 Occupazione.

Il prospetto seguente riporta il budget rimodulato per le singole annualità:

| Anno | Budget approvato | Integrazione 01/04/2017-31/07/2017 | Totale Budget PON SPAO | Programma Your Eures First Job | TOTALE |
|-------------|-------------------------|---|-------------------------------|---------------------------------------|---------------|
| 2015 | 861.391,60 | | 861.391,60 | | 861.391,60 |
| 2016 | 7.172.647,72 | 1.993.627,52 | 9.166.275,24 | 68.120,66 | 9.234.395,90 |
| | | | 10.027.666,84 | 68.120,66 | 10.095.787,50 |

ARTICOLO 2 – Ammissibilità della spesa

Le spese del PA 2016 si intendono ammissibili se sostenute entro il 31.07.2017. Al termine dell'annualità 2017, e dunque entro il 31.12.2017, Anpal Servizi S.p.A. dovrà presentare all'ANPAL il riepilogo generale delle domande di rimborso presentate (cosiddetto rendiconto generale) del progetto “*ACT - Azioni di sostegno per l'attuazione sul territorio delle politiche del lavoro*”, corredato da una relazione finale sulle attività svolte e sugli obiettivi raggiunti.

ARTICOLO 3 - Programmazione e realizzazione delle attività

Nel periodo 01 gennaio 2016 al 31 luglio 2017 ANPAL SERVIZI (già Italia Lavoro) realizzerà il piano di attività approvato, secondo le disposizioni regolamentate dal Decreto Direttoriale n. 68/II/2015 del 18/03/2015 e comunque conformandosi alle disposizioni comunitarie di riferimento e ferma restando la validità – per quanto in esse non previsto - ove compatibili - delle disposizioni normative e regolamentari applicabili ad ANPAL SERVIZI (già Italia Lavoro), in ragione di quanto previsto dalla normativa nazionale di riferimento.

Qualsiasi modifica alle modalità di realizzazione delle attività di cui al presente atto nonché al piano di attività annuale approvato, dovrà essere preventivamente autorizzata dall'ANPAL su espressa richiesta di ANPAL SERVIZI (già Italia Lavoro) pena il mancato riconoscimento dei costi.

Per quanto non previsto dal presente atto si fa rinvio alla vigente normativa nazionale e comunitaria.

ARTICOLO 4 - Rinvio

Qualsiasi modifica alle modalità di realizzazione delle attività di cui al presente atto dovrà essere preventivamente autorizzata da ANPAL su espressa richiesta di ANPAL Servizi S.p.A. pena il mancato riconoscimento dei relativi costi.

Per quanto non modificato dal presente Decreto, resta invariato quanto disposto nel D.D. 68/II/2015 del 18.03.2015 e s.m.i. e si fa rinvio alla vigente normativa nazionale e comunitaria per quanto non previsto.

ROMA, addì

Salvatore Pirrone
(documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005)